

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO EMPOLI F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANIELE CROCE SEGUITO GARA EMPOLI/AVELLINO DEL 7.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell'11.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Empoli F.C. di Empoli (Firenze). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. NADAREVIC ENIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA BARI/VIRTUS LANCIANO DELL'8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell'11.3.2014)

La C.G.F., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nadarevic Enis. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORALLI CLAUDIO, SEGUITO GARA CROTONE/CITTADELLA DELL'8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 dell'11.3.2014)

La C.G.F., sentiti gli Ufficiali di gara, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cittadella di Cittadella (Padova), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Coralli Claudio a 3 giornate effettive di gara . Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/ROMA DEL 9.3.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 142 del 10.3.2014)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 21 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete